SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

Legge obiettivo: 1º Programma delle infrastrutture strategiche. (Deliberazione n. 121/2001).

02A02577

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2002.

Utilizzazione di quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS per il piano *e-government*.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 103, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», nel quale sono individuate le specifiche iniziative cui destinare la quota del dieci per cento dei ricavi complessivamente devoluti allo sviluppo delle opportunità legate alla nuova economia dell'informazione, iniziative tra le quali rientrano i progetti per l'introduzione delle nuove tecnologie e l'informatizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001 e successive modificazioni, relativa alle modalità di utilizzo del fondo costituito dai proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui al predetto art. 103, con la quale sono state determinate le risorse per il finanziamento del piano di azione di *e-government*;

Visto il parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 22 febbraio 2001;

Visto l'art. 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 392 del 27 dicembre 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il quale stabilisce che «All'utilizzazione della quota del fondo, di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ..., si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 103»;

Visti i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 marzo 2001, n. 21679 e del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2001, n. 87196, con i quali sono state assegnate alle amministrazioni interessate le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 relativo alla delega in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 relativo alla delega in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2001 recante istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, il quale tra l'altro assicura il supporto necessario per l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la verifica del piano d'azione per il «governo elettronico»;

Considerata l'esigenza di finalizzare la quota del fondo di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e l'integrazione di servizi erogati da diverse amministrazioni;

Considerati i risultati fin qui ottenuti nel programma di sperimentazione della carta d'identità elettronica, che rendono necessario, per accelerare l'innovazione dei servizi e la loro inter-operabilità sul territorio nazionale, la disponibilità di regole tecniche per la realizzazione della carta nazionale dei servizi;

Visto il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 31 gennaio 2002;

Su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Premesse

1. Il decreto disciplina procedure e modalità per l'utilizzo dei fondi assegnati al finanziamento del piano d'azione di *e-government*, riportati nell'allegato *A* al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Nel decreto per «azione» si intende l'insieme delle iniziative finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi del piano di *e-government* che trova attuazione in progetti da finanziare attraverso le disponibilità individuate al punto 1, lettera *c)*, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001. Le azioni, riportate nella tabella di cui all'allegato *A* del decreto, definiscono le categorie di progetti da realizzare, i relativi finanziamenti e l'indicazione delle amministrazioni competenti.

Art. 2.

Progetti

1. Nell'ambito delle azioni previste dal programma di *e-government* i progetti sono raggruppati in:

a) progetti di competenza delle regioni e degli enti locali;

b) progetti di competenza di amministrazioni centrali;

c) progetti di competenza del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'indirizzo, il coordinamento a livello nazionale del piano di azione del programma di *e-government*, il monitoraggio dei relativi progetti sono affidati al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Esso promuove la costituzione di un tavolo congiunto permanente di consultazione e cooperazione con le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali anche relativamente alle modalità di attuazione del piano ed alle regole tecniche di cui al successivo comma.

3. Il centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle direttive impartite dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce le regole tecniche che sono emanate dal Ministro. Assicura, inoltre, il coordinamento tecnico, la progettazione esecutiva e l'assistenza tecnica alla realizzazione dei progetti indicati al comma 1, lettera *c).*

4. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, promuove il coordinamento tra le azioni del programma di *e-government* ed altre iniziative a livello nazionale ad esso correlate.

5. Il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie promuovono e coordinano l'attività di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni prevista dal piano di azione *e-government.*

Art. 3.

Avvisi

1. Per la partecipazione ai progetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie porta a conoscenza delle amministrazioni interessate appositi avvisi, approvati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che indicano:

a) obiettivi generali;

b) obiettivi specifici;

c) destinatari;

d) modalità di finanziamento;

e) modalità di presentazione;

f) criteri di valutazione;

g) regole tecniche di riferimento.

2. Gli avvisi sono diffusi in successive cadenze temporali.

3. I progetti di cui all'art. 2 potranno vedere la partecipazione congiunta di più amministrazioni.

4. Per la valutazione dei progetti è istituita, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, una commissione composta da tredici esperti, dotati di adeguata qualificazione professionale, di cui sette, compreso il presidente, individuati dal Ministro, tre designati dalle regioni e tre dagli enti locali, entro quindici giorni dall'adozione del presente decreto. Tale commissione valuta i progetti in base ai criteri indicati nei rispettivi avvisi conformemente a quanto stabilito al successivo art. 4.

5. Nel corso del suo esame, la commissione di valutazione può richiedere ai proponenti chiarimenti sul contenuto tecnico ed organizzativo dei progetti. Inoltre la commissione può suggerire eventuali modifiche e accorpamenti dei progetti presentati.

6. A conclusione delle procedure di selezione, la commissione di valutazione trasmette gli atti al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie che, in base anche alle disponibilità di fondi prevista dagli avvisi, può richiedere modifiche, accorpamenti o variazioni della quota da finanziare dei progetti, approva i progetti ammessi al finanziamento e ne dà comunicazione al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

7. I fondi per il finanziamento dei progetti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, sono trasferiti alle regioni ed agli enti locali interessati con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

8. I decreti di cui al comma 7 sono emanati entro quindici giorni dalla data di approvazione dei progetti.

9. Alle spese di funzionamento della commissione di valutazione di cui al comma 5, si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'allegato *A*, azione 3.2 (gestione del programma di lavoro). Con successivo decreto del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi corrisposti ai membri della commissione, in base alla normativa vigente.

Art. 4.

Criteri

1. I progetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, sono selezionati solo se conformi alle indicazioni ed agli obiettivi generali individuati nel capitolo 2 del piano di azione per l'*e-government* e dei piani regionali ove esistenti.

2. I progetti sono selezionati nel rispetto dei princìpi definiti dal protocollo d'intesa, relativo all'attuazione del piano di *e-government* per le regioni e gli enti locali, approvato dalla Conferenza unificata nella seduta del 18 gennaio 2001.

3. I progetti previsti all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, devono inoltre attenersi ai seguenti criteri generali:

a) promuovere servizi ai cittadini e alle imprese, realizzabili anche attraverso l'integrazione fra diverse amministrazioni;

b) promuovere il riuso delle soluzioni in ambienti con caratteristiche simili;

c) prevedere un piano di sviluppo e di avviamento all'esercizio, comprendente un piano economico complessivo che evidenzi tutte le varie voci di costo previste dal progetto stesso;

d) favorire progetti in compartecipazione di più amministrazioni;

e) favorire la collaborazione tra settore pubblico e settore privato.

4. Ulteriori criteri potranno essere previsti, in ogni singolo avviso, dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in relazione ad obiettivi specifici.

Art. 5.

Finanziamenti

1. Il finanziamento di ciascun progetto selezionato, rispondente ai requisiti richiamati dagli articoli 3 e 4, è pari a non più del 50% dell'intero ammontare della spesa prevista per la sua realizzazione.

2. Le amministrazioni proponenti si impegnano a reperire i fondi necessari al finanziamento della quota residua.

3. Il finanziamento dei progetti concerne le attività di progettazione e realizzazione dei sistemi informativi, nonché i costi di conduzione, limitatamente al periodo sperimentale di esercizio fino ad un anno a partire dalla data del collaudo.

4. Per le amministrazioni che adotteranno la modalità della compartecipazione con impegno al riuso della soluzione informatica realizzata, secondo quanto previsto dall'art. 4, il finanziamento potrà riguardare i costi di personalizzazione del sistema e quelli relativi all'avviamento in esercizio.

5. I fondi assegnati a ciascun progetto sono erogati in più soluzioni sulla base dello stato di avanzamento del progetto.

6. Le modalità di erogazione dei finanziamenti, di cui ai commi 1 e 5, sono stabilite dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed indicati negli avvisi di cui all'art. 3.

Art. 6.

Modalità

1. I progetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, sono approvati dal Ministro competente di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ne assicura la coerenza con il piano di azione, sentite le regioni per le materie di loro competenza o oggetto di decentramento.

2. I progetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, sono approvati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su proposta del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che ne verifica la coerenza con il piano di azione e con i piani regionali e territoriali, ove esistenti.

3. Al finanziamento dei progetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, provvede il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche per i progetti di cui è incaricato il Centro tecnico. Il finanziamento dell'azione 13 di cui all'allegato *A* avviene in base a ripartizione delle risorse concordata tra il Dipartimento dell'innovazione e delle tecnologie ed il Dipartimento della funzione pubblica.

4. Per l'utilizzazione dei fondi, le amministrazioni competenti si atterranno alle disposizioni normative attualmente applicate da ciascuna amministrazione nell'ambito dell'ordinamento vigente.

Art. 7.

Norme finali

1. Sono abrogati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2000 e del 6 marzo 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 264

ALLEGATO *A*
(art. 1, comma 1)

FINANZIAMENTI RIPARTITI PER CATEGORIA DI PROGETTI

Progetti art. 2, comma 1, lettera *a)*		Lire (mld)	Euro
Azione 6.1 (regioni e enti locali)	Servizi delle regioni	150	77.468.534,86
Azione 6.2 (enti locali)	Informatizzazione enti locali	300	154.937.069,73
Azione 7.1 (comuni)	Accesso servizi anagrafici	20	10.329.137,98
Azione 7.2 (comuni)	Indice anagrafico (1)	15	7.746.853,49
Azione 7.3 (regioni e enti locali)	Servizio di notifica eventi	15	7.746.853,49
Totale regioni e enti locali	Progetti *e-government*	500	258.228.449,55

Progetti art. 2, comma 1, lettera *b)*		Lire (mld)	Euro
Azione 7.2	Indice anagrafico	10	5.164.568,99
Azione 7.3	Servizio di notifica eventi	5	2.582.284,50
Azione 9.1	Sperimentazione CIE e CNS (2)	70	36.151.982,94
Azione 9.2	Seconda emissione ed erogazione servizi	20	10.329.137,98
Totale Ministero dell'interno	Anagrafi e carta d'identità	105	54.227.974,41
Totale Ministero dell'economia e delle finanze	*e-procurement*	10	5.164.568,99

Progetti art. 2, comma 1, lettera *c)*		Lire (mld)	Euro
Azione 13	Formazione	65	33.569.698,44
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e Dipartimento della funzione pubblica	Formazione	65	33.569.698,44
Azione 3.1.1	Elaborazione della strategia	1	516.456,90
Azione 3.1.2	Comunicazione della strategia	1	516.456,90
Azione 3.1.3	Studio di fattibilità della rete nazionaIe	1	516.456,90
Azione 3.1.4	Specificazione dei servizi	2	1.032.913,80
Azione 3.2	Gestione del programma di lavoro	10	5.164.568,99
Azione 4	Rete nazionale	30	15.493.706,97
Azione 7.3	Servizio di notifica eventi	5	2.582.284,50
Azione 10	Firma digitale	5	2.582.284,50
Azione 11	Gestione flussi documentali	15	7.746.853,49
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie	Servizi di rete e management	70	36.151.982,95
Azione 5.1	Portali informativi	10	5.164.568,99
Azione 5.2	Portali per l'erogazione di servizi	35	18.075.991,47
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie	Portali	45	23.240.560,46
	Totale Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie	180	92.962.241,85
	FINANZIAMENTO TOTALE	795	410.583.234,80

(1) Finanziamento iscritto nell'unità revisionale 3.2.1.4 delle Stato di previsione del Ministero dell'interno.
(2) Per CIE si intende carta d'identità elettronica, per CNS carta nazionale dei servizi.

02A03200

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato il continuo, massiccio afflusso di stranieri che giungono irregolarmente in Italia, creando una situazione particolarmente critica, segnatamente sotto gli aspetti dell'ordine pubblico, dell'accoglienza e della temporanea permanenza;

Ritenuto necessario adottare misure straordinarie per fronteggiare con provvedimenti urgenti tale stato di emergenza;

Ritenuto che, per il fatto di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2002, su proposta del Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto in data 21 settembre 2001;

Decreta:

Sulla base delle motivazioni di cui in premessa e limitatamente alle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A03308

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2002.

Dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il quale dispone che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che l'Italia assumerà nel secondo semestre dell'anno 2003 la Presidenza della Unione europea con conseguenti rilevanti responsabilità di tipo organizzativo in relazione alle dimensioni dell'evento che comporterà la partecipazione delle rappresentanze dei Paesi dell'Unione nonché dei Paesi candidati a far parte dell'Unione medesima;

Considerato altresì che nel periodo di Presidenza italiana dell'Unione europea si terranno numerosi incontri e manifestazioni, anche con il coinvolgimento di organismi pubblici e privati, nel territorio nazionale;

Individuato nel Centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto, operante nell'ambito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la struttura maggiormente idonea ad ospitare gli elevati flussi di rappresentanze e delegazioni europee in relazioni alle più importanti manifestazioni del semestre;

Ravvisata l'ineludibile esigenza di attuare con ogni urgenza tutti gli interventi straordinari necessari presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto per ottimizzare le capacità ricettive del Centro stesso e per conseguirne la più funzionale organizzazione, in un contesto di massima sicurezza, delle rappresentanze internazionali coinvolte, a tal fine anche adeguando sotto l'aspetto della tempestività le procedure per la realizzazione delle infrastrutture varie suscettibili di utilizzazione nell'ambito delle nuove esigenze determinate dal «grande evento»;

Ritenuto quindi necessario pianificare ed attuare con la tempestività necessaria il complesso delle azioni organizzative volte a garantire la piena funzionalità del Centro polifunzionale durante i lavori del semestre di Presidenza italiana della Unione europea, anche assicurando la definizione e la realizzazione di adeguate misure di sicurezza per le delegazioni nazionali ed europee che interverranno e la piena funzionalità delle comunicazioni, al fine di completare tutta l'azione così definita e coordinata entro il 31 maggio 2003;

Considerato che gli interventi da realizzare per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea, per il carattere di straordinarietà e di urgenza che rivestono devono essere assunti nell'esercizio di poteri in deroga alla vigente normativa;

Ferme restando le competenze della delegazione di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 marzo 2002;

Su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono dichiarati «grande evento» il semestre di Presi-

denza italiana dell'Unione europea dal 1° luglio al 31 dicembre 2003 e tutte le manifestazioni e gli incontri a questo connessi che si terranno nello stesso periodo.

Con una o più ordinanze successive da adottarsi ai sensi dell'art. 5, della legge n. 225/1992 sarà, tra l'altro, definito il contenuto della delega da conferire:

al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale commissario delegato per il coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative connessi al «grande evento»;

al provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, quale commissario delegato per la definizione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali e strutturali necessari per l'adeguamento del Centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto e delle opere varie di interesse;

ai prefetti territorialmente competenti, per l'espletamento dei compiti strumentali alla celebrazione delle manifestazioni e degli incontri negli ambiti provinciali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A03440

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 marzo 2001.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale, di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO III

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22 «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 26 ottobre 1999, prot. n. 1058, da Bull Information System Italia S.p.a.; in data 21 dicembre 1999, prot. n. 1201, da ENEL S.p.a.;

Vista la nota pervenuta in data 14 marzo 2001, prot. n. 2002, con la quale Bull Information System Italia S.p.a. ha comunicato al MIUR che CiaoLAB Technologies S.p.a. è subentrata alla stessa nelle attività del progetto Eureka E! 1888 Pidea-Heidi in conseguenza del trasferimento del ramo d'azienda da Bull Italia S.p.a. a CiaoLAB Technologies S.p.a.;

Viste le note integrative sul subentro di CiaoLAB Technologies S.p.a. nel progetto E! 1888 Pidea-Heidi inviate dal S. Paolo-IMI in data 20 novembre 2001, prot. n. 2332 e dall'esperto incaricato in data 5 novembre 2001, prot. n. 2417, con le quali sono stati espressi pareri positivi al progetto stesso;

Vista la nota pervenuta in data 17 luglio 2000, prot. n. 1570, con la quale il CESI S.p.a ha comunicato al MIUR di essere subentrato a ENEL S.p.a. nelle attività del progetto Eureka E! 2236 Tulip in conseguenza del conferimento di ramo d'azienda da ENEL S.p.a. a CESI S.p.a.;

Vista la nota pervenuta in data 5 settembre 2001, prot. n. 2284, con la quale CESI S.p.a. ha comunicato al MIUR che il progetto Eureka E! 2236 Tulip è stato interessato dalla riduzione del costo complessivo del progetto con conseguente riduzione del costo delle attività di CESI S.p.a. da euro 863.412,64 a euro 428.762,52;

Vista la nota pervenuta in data 25 ottobre 2001, prot. n. 2410, con la quale l'esperto incaricato ha espresso parere favorevole al progetto Eureka E! 2236 Tulip in relazione ai nuovi costi, alla modifica dei contenuti tecnici e al nuovo consorzio internazionale;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Visti i decreti dirigenziali prot. n. 855 del 12 dicembre 2000 e prot. n. 191 del 1° marzo 2001;

Ritenuto opportuno procedere alle modifiche dei decreti già deliberati per i progetti internazionali Eureka E! 1888 Pidea-Heidi e E! 2236 Tulip;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento deliberato a Bull Information System Italia S.p.a. con decreto dirigenziale prot. n. 855 del 12 dicembre 2000 a seguito cambio titolarità con la subentrante CiaoLAB Technologies S.p.a. viene così modificato:

CIAOLAB TECHNOLOGIES S.P.A. - Pregnana Milanese (classificata piccola media impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 1888 Pidea - Heidi.

Pratica Sanpaolo IMI n. 67643/L.22.

Titolo del progetto: «High density interconnection substrates for chip size and area packages assembly».

Durata della ricerca: 28 mesi con inizio dal 1° marzo 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° marzo 2000.

Costo ammesso: 569.135,50 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: 442.087,10.

Attività di sviluppo precompetitivo: 127.048,40.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. 442.087,10, Ea=0, Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. 127.048,40, Ea=0, Ec=0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a euro 395.089,01.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

la stipula del contratto è subordinata al preventivo aumento di capitale sociale (programmato per la seconda metà del 2001), per un importo di almeno euro 3.098.741,39 o in alternativa, al preventivo versamento di un finanziamento da parte dei soci, sempre della stessa misura, e all'impegno da parte dei soci stessi, a non chiedere la restituzione di tale finanziamento prima della conclusione di questo e degli altri due progetti Eureka, ITEA-DESS e ITEA@TERMINALS.

Art. 2.

Il finanziamento deliberato a CESI - Centro elettrotecnico sperimentale italiano Giacinto Motta S.p.a. con decreto dirigenziale prot. n. 191 del 1° marzo 2001 a seguito delle variazioni intervenute nel progetto internazionale viene così modificato:

CESI - Centro ELETTROTECNICO SPERIMENTALE ITALIANO GIACINTO MOTTA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2236 Tulip.

Pratica Sanpaolo IMI n. 67711/L.22.

Titolo del progetto: «Gas Turbine Life Prediction».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 1° marzo 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 31 marzo 2000.

Costo ammesso: 428.762,52 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: 378.666,20.

Attività di sviluppo precompetitivo 50.096,32.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. 378.666,20, Ea=0, Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. 50.096,32, Ea=0, Ec=0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a euro 309.047,81.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della parteci-

pazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2002

Il dirigente: FONTI

02A03151

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 marzo 2002.

Autorizzazione alla società «Certificazione prodotti e sistemi S.r.l.», in Roma, al rilascio di certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 20 dicembre 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 20 dicembre 2001, protocollo n. 785.792, con la quale l'Organismo certificazione prodotti e sistemi S.r.l., con sede legale in via della Mendola, 21 - 00100 Roma, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'Organismo certificazione prodotti e sistemi S.r.l. - Roma, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'Organismo certificazione prodotti e sistemi S.r.l., in Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo certificazione prodotti e sistemi S.r.l., con sede legale in via della Mendola, 21 - 00100 Roma, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B*);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G*).

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'Organismo certificazione prodotti e sistemi S.r.l. - Roma e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

5. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A03114

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Rimodulazione quote di cofinanziamento pubblico nazionale per il programma di iniziativa comunitaria Interreg III «Italia-Grecia», periodo 2000-2006. (Deliberazione n. 111/01).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti di questo Comitato in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse politiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visti i regolamenti (CE) numeri 1260/1999 e 1783/1999 del Consiglio dell'Unione europea, in materia di fondi strutturali;

Vista la comunicazione della Commissione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, che attribuisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, i poteri di coordinamento in materia di utilizzazione dei fondi comunitari e di interventi nelle aree depresse;

Vista la propria delibera 18 dicembre 1997, n. 262 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86/1998), con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, è individuato come l'amministrazione cui competono le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sorveglianza anche per ciò che attiene ai Programmi di iniziativa comunitaria (PIC);

Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 67 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2000), con la quale sono stati fissati i tassi di partecipazione finanziaria per la determinazione degli importi di cofinanziamento pubblico nazionale da porre a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, relativamente alle iniziative comunitarie Interreg III, Urban II, Leader plus ed Equal;

Vista altresì la propria delibera 22 giugno 2000, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000, con la quale è stato stabilito che gli oneri aggiuntivi riguardanti la realizzazione dell'interconnessione elettrica Italia/Grecia, già cofinanziata con i Programmi Regen e Interreg II B, gravino sul programma di cooperazione transfrontaliera tra la regione Puglia e l'Epiro denominato Interreg III «A» Italia-Grecia;

Tenuto conto che la suddetta infrastruttura elettrica apporta benefici, in termini di disponibilità energetiche, all'intero territorio nazionale e non soltanto al territorio pugliese che offre sia il relativo sito di approdo, sia l'assise al tratto di collegamento fino al nodo elettrico di interfaccia con la rete elettrica nazionale;

Ritenuto pertanto opportuno individuare, a titolo di compensazione, una misura capace di riequilibrare la partecipazione al cofinanziamento pubblico del programma Interreg III «A» Italia-Grecia, fissata con la citata delibera n. 67/2000 nella misura del 70 per cento e del 30 per cento, rispettivamente a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e della regione Puglia;

Ritenuto conseguentemente di dover incrementare dal 70 per cento all'85 per cento la quota pubblica sta-

tale di cofinanziamento posta a carico del predetto Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, limitatamente alle azioni di cooperazione transfrontaliera, riducendo contestualmente dal 30 per cento al 15 per cento la quota regionale;

Considerato che il predetto incremento della quota pubblica statale è compensato dall'autofinanziamento di 18,278 Meuro, assicurato dall'ENEL S.p.a. per quanto concerne gli oneri aggiuntivi relativi alla realizzazione dell'interconnessione elettrica, talché, nel complesso, si determina un minor fabbisogno di fondi pubblici nazionali pari a 8,669 Meuro, di cui 2,385 Meuro relativi al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 6,284 Meuro relativi al bilancio regionale;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla nota n. 40390 del 12 ottobre 2001 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari;

Delibera:

1. I tassi di partecipazione finanziaria per la determinazione degli importi di cofinanziamento pubblico nazionale relativamente al programma Interreg III «A» Italia-Grecia, sono rimodulati, alla luce di quanto esposto in premessa, come segue: l'85 per cento della quota pubblica nazionale fa carico al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 15 per cento sarà assicurata a valere sulle disponibilità di bilancio della regione Puglia e/o degli altri soggetti pubblici partecipanti al programma.

2. I tassi di partecipazione di cui al precedente punto 1 interessano le sole azioni di cooperazione transfrontaliera del programma Interreg III «A» Italia-Grecia, mentre il cofinanziamento nazionale degli oneri aggiuntivi riguardanti il cavo elettrico è a totale carico dell'ENEL S.p.a.

3. Nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera, viene riportato il quadro complessivo di finanziamento del Programma Interreg III «A» Italia-Grecia, con l'indicazione dell'entità della partecipazione finanziaria statale e regionale, anteriore e successiva alla modifica delle aliquote di cofinanziamento.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 362

ALLEGATO

INTERREG III «A» ITALIA-GRECIA

importi in Meuro

Programma ante modifica	Costo totale	FESR	Tot. Italia	**Del. CIPE 22-6-2000**		ENEL
				183/87	Regione	
				70%	30%	
	66,456	33,228	33,228	23,260	9,968	0

Programma post modifica	Costo totale	FESR	Tot. Italia	**Proposta di modifica %**		ENEL
				183/87	Regione	
				85%	15%	
Cooperazione transfrontaliera	49,118	24,559	24,559	20,875	3,684	0
Interconnessione elettrica	26,947	8,669	18,278	0	0	18,278
Totale	76,065	33,228	42,837	20,875	3,684	18,278

	Costo totale	FESR	Tot. Italia	183/87	Regione	ENEL
Programma ante modifica	66,456	33,228	33,228	23,260	9,968	0
Programma post modifica	76,065	33,228	42,837	20,875	3,684	18,278
Differenza	9,609	0,000	9,609	**-2,385**	**-6,284**	18,278
Minore cofinanziamento pubblico nazionale				**-8,669**		

02A03113

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Distretto industriale dell'elettrodomestico S.c. a r.l. (Deliberazione n. 112/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a. del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea datata 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «programmazione negoziata»;

Vista a decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c. del Trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato e integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore industria» nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria deliberazione 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), concernente la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B*) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Viste le proprie deliberazioni 1° febbraio 2001, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126/2001) e 8 marzo 2001, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158/2001) con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio veicoli europei S.p.a. e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a L. 752.635,7 milioni (46.035,7 milioni+706.600 milioni);

Vista la propria deliberazione 3 maggio 2001, n. 81 con la quale è stato approvato, a valere sulle risorse sopra citate, il finanziamento pari a L. 55.497,800 milioni per gli investimenti relativi al contratto di programma «Distretto industriale elettrodomestico», prevedendo che l'assegnazione definitiva fosse effettuata non appena puntualmente definite le risultanze istruttorie;

Vista la nota n. 0018275 del 2 maggio 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il piano progettuale presentato dalla società Distretto industriale dell'elettrodomestico S.c. a r.l., riguardante la realizzazione di un distretto industriale dell'elettrodomestico per la creazione della filiera del bianco (segmenti lavaggio e freddo), da realizzarsi in Campania, zona obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a. del Trattato C.E. e a Fabriano (Ancona) zona obiettivo 2, coperta da deroga 87.3.c.;

Vista la nota n. 900998 del 14 novembre 2001, con la quale il Ministero delle attività produttive ha trasmesso a relazione istruttoria relativa al contratto Distretto

industriale dell'elettrodomestico, chiedendo l'assegnazione definitiva dei fondi stanziati con la citata deliberazione n. 81/2001;

Considerato che con la sopra citata nota si propone l'esclusione dell'iniziativa da realizzarsi a cura della società PBA, il ridimensionamento del Centro servizi e l'ammissione di investimenti complessivi pari a L. 71.284 milioni (36,82 Meuro);

Tenuto conto che con verbale in data 25 ottobre 2001 sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerato che la regione Campania, con deliberazione n. 1479 del 30 marzo 2001, ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto e ne ha riconosciuto la coerenza con il POR regionale;

Considerato che la regione Campania, in conformità con la citata deliberazione n. 1479 si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 50% dell'ammontare pubblico concesso, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che l'iniziativa proposta si caratterizza per l'elevato grado di innovazione tecnologica del progetto e per le positive ricadute sull'area interessata, sia in termini occupazionali con l'impiego di figure professionali altamente specializzate, che per i servizi offerti che contribuiranno a migliorare l'efficienza produttiva e organizzativa del tessuto industriale locale;

Ritenuto di provvedere all'assegnazione definitiva delle risorse relative al finanziamento del contratto di programma Distretto industriale dell'elettrodomestico S.c. a r.l.;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare con la società Distretto industriale dell'elettrodomestico S.c. a r.l., il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti per la realizzazione di un distretto industriale dell'elettrodomestico per la creazione della filiera del bianco (segmenti lavaggio e freddo), da realizzarsi in Campania, zona obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a. del Trattato C.E. e a Fabriano zona obiettivo 2, coperta da deroga 87.3.c. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a L. 234.508,3 milioni (121,113 Meuro) e prevedono le iniziative specificate nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, per gli investimenti industriali sono state calcolate, così come specificato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione, nel 90% della misura massima consentita (35% E.S.N. per le zone Ob. 1 deroga 87.3.a.; 8% E.S.N. per gli investimenti da realizzare a Fabriano (Ancona) zona Ob. 2 deroga 87.3.c.) ovvero, per i programmi di investimento per i quali sia stata indicata dall'impresa medesima una minore intensità nell'ambito delle richieste di intervento ai sensi della legge n. 488/1992, nella misura pari alla intensità corrispondente a quella indicata dall'impresa.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in L. 103.010,16 milioni (53,20 Meuro). L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in L. 52.476,93 milioni (27,102 Meuro). La restante somma di L. 50.533,23 milioni (26,098 Meuro), sarà a carico della regione Campania. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità a decorrere dal 2002 e sarà pari a L. 42.813,86 milioni per i primi due anni e a L. 17.382,44 per il 2004.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato quantificati, nel limite di cui al punto 1.3., dal decreto di concessione delle agevolazioni.

1.5. Il programma di investimenti dovrà essere concluso entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto, fatta salva l'eventuale proroga concessa secondo le modalità e i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione aggiuntiva non inferiore a trecentottantasette addetti.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è assegnata in via definitiva la somma di L. 52.476,93 milioni (27,102 Meuro) a valere sulle somme rivenienti dalle revoche indicate in premessa.

3. Il Ministero delle attività produttive curerà l'effettuazione dei necessari adempimenti comunitari.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 383

Tabella

Investimenti, agevolazioni ed occupazione. - importi espressi in milioni di Lire

IMPRESA	TOTALE INVESTIMENTI	% AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE	TOTALE AGEVOLAZIONE	OCCUPAZIONE
Merloni Elettrodomestici Spa - ob.1 - Carinaro e Teverola	94.857,0	90%	44.964,50	
Merloni Elettrodomestici Spa - ob.2 - Fabriano	17.800,0	90%	1.943,71	133
Acroplastica Srl	4.866,0	90%	2.796,10	14
Macrotec Srl	1.294,3	90%	793,15	3
ALMEC Spa	7.723,0	60%	2.555,25	35
CO.MA.P. Sud Srl	10.470,0	90%	6.339,11	6
S.M.C. Società Modulistica Commerciale Spa	11.858,0	90%	7.058,60	12
TECAR Spa	13.047,0	50%	4.283,00	50
Acerplastica dei F.lli Marchese Snc	2.000,0	90%	1.198,12	4
Barecchia Srl	781,0	90%	472,58	7
DE.COM. Srl	5.000,0	90%	2.838,62	6
Ma.Go. Verde Srl	10.000,0	90%	6.068,45	14
Meccanica di Potenza Srl	2.827,0	55%	970,51	21
R.E.S.I.T. Srl	21.809,0	60%	8.363,19	23
T.EL. Srl Tecnologie Elettromeccaniche	4.126,0	90%	2.456,75	9
SOMECA Srl	4.482,0	90%	2.496,41	7
TEMA Spa	20.000,0	50%	6.456,01	40
Centro Servizi di Consorzio	1.568,0	90%	956,10	3
TOTALE	**234.508,3**		**103.010,16**	**387**
CONTROVALORE MEURO	**121,113**		**53,200**	

02A03112

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

Fondo sanitario nazionale 2001 - parte corrente - integrazione fondo sanitario 1999. (Deliberazione n. 115/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca nuove modalità di finanziamento del FSN, in particolare, il comma 1 dell'art. 39, che dispone che questo Comitato provveda alla assegnazione definitiva del FSN - parte corrente, alle regioni, tenuto conto dell'importo effettivamente riscosso dalle regioni a titolo di IRAP e addizionale IRPEF ed il comma 3, del medesimo articolo, che stabilisce che alla copertura della eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti relativi alle suddette imposte, previsti in sede di riparto del FSN e quello effettivamente riscosso dalle regioni, si provveda mediante specifica integrazione del FSN, quantificata dalla legge finanziaria;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che, alla tabella *C*, stanzia la somma di L. 9.811.000.000.000 per le finalità indicate nel decreto legislativo n. 446/1997, art. 39, comma 3;

Tenuto conto che l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la proposta del Ministero della salute in data 12 novembre 2001, con la quale si richiede di ripartire tra le regioni interessate la somma di L. 9.810.595.911.336 (€ 5.066.749.942,59) a compensazione del minor importo complessivo riscosso, rispetto a quello stimato, a titolo di IRAP e addizionale IRPEF;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 ottobre 2001;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del FSN 2001 - parte corrente, è assegnata alle regioni interessate, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione, la somma di L. 9.810.595.911.336 (€ 5.066.749.942,59) quale integrazione al FSN 1999 per il minore importo complessivo, effettivamente riscosso dalle regioni, a titolo di IRAP e addizionale IRPEF.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti l'8 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 363

ALLEGATO

Integrazione FSN 1999 per il minor importo complessivo riscosso per IRAP e addizionale IRPEF

REGIONI	IRAP SANITA' 1999 (1)	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1999 (2)	TOTALE GETTITI EFFETTIVI 1999 (3)=(1)+(2)	IRAP SANITA' PRESUNTA 1999 (4)	ADDIZ.LE REG.LE ALL'IRPEF PRESUNTA 1999 (5)	TOTALE GETTITI PRESUNTI 1999 (6)=(4)+(5)	DIFFERENZE POSITIVE (7)= (3)-(6)	DIFFERENZE NEGATIVE (7)= (3)-(6)	EURO 1 EURO = LIT. 1.936,27 (8)
Piemonte	3.081.121.262.924	430.526.079.680	3.511.647.342.604	4.078.000.000.000	440.000.000.000	4.518.000.000.000	0	1.006.352.657.396	519.737.772,83
Lombardia	8.305.614.420.936	986.429.331.631	9.292.043.752.567	10.793.778.000.000	980.000.000.000	11.773.778.000.000	0	2.481.734.247.433	1.281.708.773,79
Veneto	3.179.322.919.521	425.335.739.698	3.604.658.659.219	4.362.100.000.000	414.000.000.000	4.776.100.000.000	0	1.171.441.340.781	604.998.962,32
Liguria	900.635.405.815	155.440.624.425	1.056.076.030.240	1.201.000.000.000	168.000.000.000	1.369.000.000.000	0	312.923.969.760	161.611.743,07
E. Romagna	3.078.788.157.045	428.762.422.334	3.507.550.579.379	4.217.000.000.000	427.000.000.000	4.644.000.000.000	0	1.136.449.420.621	586.927.143,75
Toscana	2.189.787.989.471	326.657.353.663	2.516.445.343.134	3.043.000.000.000	326.000.000.000	3.369.000.000.000	0	852.554.656.866	440.307.734,39
Umbria	438.957.344.744	66.094.139.178	505.051.483.922	557.000.000.000	70.000.000.000	627.000.000.000	0	121.948.516.078	62.981.152,46
Marche	845.131.351.019	120.386.246.737	965.517.597.756	1.142.000.000.000	119.000.000.000	1.261.000.000.000	0	295.482.402.244	152.603.925,20
Lazio	4.041.720.328.163	466.011.354.769	4.507.731.682.932	5.136.100.000.000	490.000.000.000	5.626.100.000.000	0	1.118.368.317.068	577.589.033,07
Abruzzo	593.301.603.585	83.205.734.686	676.507.338.271	722.000.000.000	90.000.000.000	812.000.000.000	0	135.492.661.729	69.976.119,93
Molise	123.231.750.893	18.320.158.515	141.551.909.408	153.000.000.000	22.000.000.000	175.000.000.000	0	33.448.090.592	17.274.497,15
Campania	1.955.974.347.487	282.895.274.521	2.238.869.622.008	2.266.000.000.000	295.000.000.000	2.561.000.000.000	0	322.130.377.992	166.366.456,12
Puglia	1.324.742.542.969	208.949.312.298	1.533.691.855.267	1.612.000.000.000	229.000.000.000	1.841.000.000.000	0	307.308.144.733	158.711.411,49
Basilicata	207.162.755.014	30.776.470.546	237.939.225.560	262.000.000.000	33.000.000.000	295.000.000.000	0	57.060.774.440	29.469.430,63
Calabria	696.576.823.299	90.947.464.463	787.524.287.762	697.000.000.000	100.000.000.000	797.000.000.000	0	9.475.712.238	4.893.796,96
Sicilia	1.747.843.246.726	254.060.453.206	2.001.903.699.932	2.063.000.000.000	276.000.000.000	2.339.000.000.000	0	337.096.300.068	174.095.709,83
Sardegna	703.333.000.186	96.338.678.517	799.671.678.703	808.000.000.000	103.000.000.000	911.000.000.000	0	111.328.321.297	57.496.279,60
TOTALE	**33.413.245.249.797**	**4.471.136.838.867**	**37.884.382.088.664**	**43.112.978.000.000**	**4.582.000.000.000**	**47.694.978.000.000**	**0**	**9.810.595.911.336**	**5.066.749.942,59**

02A03111

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

Fondo sanitario nazionale parte corrente 1999, ripartizione finanziamento per l'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico. (Deliberazione n. 116/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Viste le leggi 31 marzo 1980, n. 126, 24 gennaio 1986, n. 31, 27 ottobre 1993, n. 433, che dettano indirizzi alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari e ne rivalutano gli oneri nel corso degli anni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia, provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera in data 6 agosto 1999, n. 127, *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999, concernente la ripartizione della quota di parte corrente del FSN 1999;

Tenuto conto di quanto proposto dal Ministero della salute circa la ripartizione tra le regioni dell'importo di L. 3.046.183.640 secondo le indicazioni fornite dalle medesime, nonché l'erogazione alla regione Piemonte della somma di L. 47.948.962 (pari a 24.763,57 euro) non contabilizzati nel riparto 1998;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni in data 6 dicembre 2001;

Delibera:

1. A valere sulle residue disponibilità del FSN - parte corrente - 1999, è assegnata alle regioni la somma di L. 3.046.183.640 pari a euro 1.573.222,56, per le esigenze relative all'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico.

Detta somma viene ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. Alla regione Piemonte può essere erogata la somma di L. 47.948.962 (pari a 24.763,57 euro) non contabilizzata nel riparto 1998.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 364

ALLEGATO

F.S.N. 1999 - parte corrente - finanziamento per gli hanseniani

Regione o provincia autonoma	Importi in lire	Importo in euro
Piemonte	52.221.409	26.970,11
V. Aosta	0	0,00
Lombardia	29.833.010	15.407,46
P. A. Bolzano	0	0,00
P. A. Trento	0	0,00
Veneto	67.281.447	34.747,97
Friuli	0	0,00
Liguria	278.535.106	143.851,38
E. Romagna	33.395.567	17.247,37
Toscana	111.051.091	57.353,10
Umbria	0	0,00
Marche	8.931.620	4.612,80
Lazio	47.135.842	24.343,63
Abruzzo	38.513.047	19.890,33
Molise	39.639.000	20.471,84
Campania	266.830.382	137.806,39
Puglia	927.745.688	479.140,66
Basilicata	13.179.420	6.806,60
Calabria	644.052.807	332.625,52
Sicilia	388.718.512	200.756,36
Sardegna	99.119.692	51.191,05
TOTALE . . .	3.046.183.640	1.573.222,56

02A03097

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2002.

Concessione del servizio di gestione dell'archivio informatizzato ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 10-*bis*, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, così come introdotto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che istituisce presso la Banca d'Italia, al fine del rego-

lare funzionamento del sistema dei pagamenti, un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari;

Visto l'art. 10-*bis*, comma 2, della citata legge n. 386/1990, secondo il quale la Banca d'Italia per la gestione di detto archivio informatizzato può avvalersi di un ente esterno;

Considerata l'opportunità di conferire in concessione il relativo servizio in ragione dell'elevato impatto sotto il profilo organizzativo che comporterebbe l'esercizio diretto;

Considerata l'estrema urgenza di provvedere, atteso che la struttura ed il funzionamento dell'archivio informatizzato sono stati disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 7 novembre 2001, n. 458, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2002 e che l'entrata in funzione dello stesso archivio è prevista, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del citato decreto legislativo n. 507/1999 nonché dell'art. 17, comma 1, del suddetto regolamento ministeriale, decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del medesimo regolamento, vale a dire a far data dal 4 giugno 2002;

Considerato che la realizzazione e l'avvio dell'archivio nei tempi prescritti, nonché l'esercizio del servizio postulano specifiche ed elevate professionalità sia in ragione della rilevanza delle funzioni e dell'attività che il concessionario è chiamato a svolgere per consentire il funzionamento del nuovo sistema di prevenzione e repressione dell'emissione illecita di assegni, sia in ragione della qualifica di responsabile del trattamento dei dati, spettante al concessionario in virtù del disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, espressamente richiamato dal secondo comma dell'art. 10-*bis*, legge n. 386/1990, secondo il quale il responsabile del trattamento dei dati, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

Considerata l'elevata competenza di cui la Società Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.a. ha dato prova nell'ambito del sistema finanziario e dei sistemi di pagamento in ordine alla trasmissione di dati in via telematica e all'esercizio delle connesse rilevanti funzioni affidatele dalla Banca d'Italia e da altre pubbliche amministrazioni, svolte con estrema diligenza, efficacia ed imparzialità;

Considerato che la stessa Società fornisce, per esperienza, capacità ed affidabilità, anche idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, secondo quanto disposto dal citato art. 8, comma 2, della legge n. 675/1996 e dalle ulteriori disposizioni che disciplinano la materia;

Avuta presente l'istanza della Società Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.a., che si è dichiarata in condizione di provvedere alla gestione dell'archivio, così come configurato nel decreto del Ministro della giustizia n. 458/ 2001, entro i ristretti termini prescritti dal legislatore,

EMANA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Concessione del servizio

1. La gestione dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 386/1990, e l'esercizio di tutte le connesse funzioni di cui al decreto legislativo n. 507/1999 ed al decreto del Ministro della giustizia n. 458/2001, sono concessi in esclusiva alla Società Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.a..

2. La concessione è subordinata al rispetto del decreto legislativo n. 507/1999, dei relativi regolamenti di attuazione e di tutte le disposizioni anche secondarie dettate in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi stabiliti nel presente atto e nella convenzione di gestione che regolerà il servizio.

Art. 2.

Convenzione di gestione

1. I diritti e gli obblighi delle parti sono stabiliti in un'apposita convenzione, stipulata fra la Banca d'Italia e la Società Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.a., che regola la gestione del servizio.

2. La Banca d'Italia, al fine di assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, nonché la continuità e la regolarità del funzionamento dell'archivio, può apportare modifiche alla convenzione di gestione, fatti salvi i diritti patrimoniali della concessi onaria.

Art. 3.

Divieto di cessione e subconcessione

È vietata la cessione e la subconcessione, anche parziale o temporanea ed in qualunque forma, dell' attività oggetto della presente concessione.

Art. 4.

Controlli della Banca d'Italia

La Banca d'Italia verifica, se del caso anche mediante sopralluoghi o accertamenti ispettivi, il rispetto di tutti gli obblighi connessi con l'esigenza di assicurare il regolare funzionamento dell'archivio.

Art. 5.

Poteri sostitutivi della Banca d'Italia

La Banca d'Italia, al fine di assicurare la continuità e la regolarità della gestione dell'archivio, può assumere temporaneamente, in caso di necessità e di urgenza, l'esercizio diretto del servizio, secondo quanto previsto nella convenzione che regolerà la gestione del servizio.

Art. 6

Interruzione unilaterale del rapporto

La Banca d'Italia può disporre l'interruzione unilaterale del rapporto concessorio con la Società Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.a. secondo le modalità e i tempi che verranno disciplinati nella citata convenzione.

Art. 7.

Durata della concessione

La presente concessione scade decorsi tre anni a far tempo dalla data di entrata in funzione dell'archivio.

Roma, 15 marzo 2002

Il Governatore: FAZIO

02A03304

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1º marzo 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - Pubblico registro automobilistico nel giorno 21 gennaio 2002.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato, con nota n. 123/P1 del 18 gennaio 2002, la chiusura al pubblico nel giorno 21 gennaio 2002 ai sensi della legge 23 novembre 2001, n. 409, per assemblea del personale.

La procura generale della Repubblica di Genova, con nota n. 29/2002 del 21 gennaio 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 1º marzo 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A03117

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2002.

Ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Ambito di efficacia.*

1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 2001, n. 63, e nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 2001, n. 186, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) che hanno usufruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi, dal 15 febbraio 2001 al 15 dicembre 2001, disposta con i medesimi decreti ministeriali.

2. *Ripresa dei versamenti diretti.*

2.1. I soggetti di cui al punto 1.1 devono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto i cui termini sono scaduti nel periodo della sospensione, nonché l'imposta sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione relativa all'anno 2000, ripartito fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 maggio 2002.

2.2. Con le stesse modalità e negli stessi termini devono essere effettuati i versamenti del saldo IRPEF e delle relative addizionali, dell'IRPEG, dell'IRAP nonché delle imposte sostitutive dovuti per il periodo d'imposta 2000 sulla base delle dichiarazioni presentate per tale periodo e i versamenti degli acconti d'imposta dovuti per il periodo d'imposta 2001 i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo della sospensione.

2.3. Le disposizioni di cui al punto 2.2 si applicano anche per i versamenti delle imposte dovute, e non corrisposte nel periodo di sospensione, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti con periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare.

3. *Versamenti dei sostituti d'imposta.*

3.1. I sostituti d'imposta che non hanno effettuato i versamenti delle ritenute alla fonte operate a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per effetto della sospensione di cui al punto 1, devono effettuare il versamento delle somme dovute ripartite fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 maggio 2002.

4. *Versamento di altri tributi.*

4.1. I versamenti di tributi diversi da quelli disciplinati nei punti precedenti, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo di sospensione, devono essere effettuati ripartendoli fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo a partire dal 16 maggio 2002.

5. *Modalità di versamento.*

5.1. Per i versamenti di cui ai punti precedenti, i soggetti interessati devono utilizzare i modelli di pagamento stabiliti per i singoli tributi e le relative modalità di compilazione saranno stabilite con successivo atto dell'Agenzia delle entrate.

5.2. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi avviene senza aggravio di sanzioni e interessi.

Motivazioni.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2002, prevede che il recupero dei tributi non corrisposti dai soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) deve essere effettuato a decorrere dal 18 marzo 2002.

In esecuzione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale, occorre stabilire le modalità per l'effettuazione dei versamenti diretti non eseguiti per effetto delle sospensioni di che trattasi.

Atteso che l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, statuisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste, si è reso necessario fissare il termine della prevista dilazione per il recupero dei tributi dal 16 maggio 2002.

La riscossione dei tributi sospesi avviene mediante ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di venti rate mensili di pari importo.

Il presente provvedimento si applica ai soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni dei termini disposte con i decreti ministeriali del 14 marzo e 7 agosto 2001 a seguito dell'emergenza BSE.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2 che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, il potere di sospendere o differire con proprio decreto il termine per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti interessati da eventi eccezionali.

Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2 secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste.

Decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, concernente «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine e animali ad alto rischio.

Legge 9 marzo 2001 n. 49, art. 7-*ter*, che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia, da adottare ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2001, n. 212, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore degli allevatori di bovini delle aziende di macellazione e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni colpite da BSE.

Decreto ministeriale 14 marzo 2001, art. 1, comma 1, concernente la sospensione per sei mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2001, dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi a favore dei soggetti indicati nell'art. 7-*ter*, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49.

Decreto ministeriale 14 marzo 2001, art. 1, comma 2, che prevede che la sospensione di cui al comma 1 si applichi anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai soggetti indicati in qualità di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Decreto ministeriale 7 agosto 2001, art. 1, comma 1, che prevede la proroga di 4 mesi, dal 15 agosto 2001, della sospensione dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi, concessa a favore dei soggetti indicati nell'art. 7-*ter,* comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49.

Decreto ministeriale 7 agosto 2001, art. 1, comma 2, che prevede che la sospensione di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai soggetti sopraccitati in qualità di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

Decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2002, concernente la ripresa della riscossione dei tributi sospesi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 23, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A03251

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 12 marzo 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Biella.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Biella in data 26 febbraio 2002, prot. n. 14833, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento del server censuario dall'ufficio provinciale di Vercelli e la successiva attivazione dello stesso presso l'ufficio provinciale di Biella;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che con nota in data 1° marzo 2002, prot. n. 157, ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

i giorni dal 18 febbraio 2002 al 22 febbraio 2002 per i servizi catastali e i giorni dal 19 febbraio 2002 al 23 febbraio 2002 per i servizi ipotecari.

Regione Piemonte: ufficio provinciale di Biella.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 marzo 2002

Il direttore compartimentale: MAGGIO

02A03136

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2002.

Modificazioni allo statuto della SASA Vita S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 2060).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposi-

zioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il provvedimento dell'ISVAP del 29 novembre 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI di cui all'allegato I - tabella *A)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed il successivo provvedimento ISVAP del 24 gennaio 2002 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al citato allegato, rilasciate a SASA Vita S.p.a.;

Viste le delibere assunte in data 31 marzo 2001 e 4 maggio 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della SASA Vita S.p.a., che hanno approvato le modifiche apportate ad alcuni articoli dello statuto sociale, nonché, da ultimo, la delibera assunta in data 25 luglio 2001, che ha condotto all'adozione di un intero nuovo testo statutario (perfezionato nella redazione sotto il profilo tecnico-giuridico ed aggiornato alle più recenti disposizioni legislative);

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di SASA Vita S.p.a., con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 1.

Denominazione

Riformulazione dell'articolo in tema i denominazione sociale: «È costituita una società per azioni con la denominazione SASA Vita S.p.a., senza vincoli di rappresentazione grafica»;

Art. 2.

S e d e

Trasferimento della sede sociale da Roma, via Lucullo n. 14/16 a Trieste, Riva Tommaso Gulli n. 12, con conseguente riformulazione dell'articolo in tema di sede sociale: «La società ha sede legale in Trieste, Riva Tommaso Gulli n. 12».

Soppressione del riferimento alle sedi secondarie dell'impresa, già site in Milano (piazza Meda n. 3), Trieste (Riva Tommaso Gulli n. 12) e Genova (piazza Borgo Pila n. 40, torre A),

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di istituzione di ulteriori strutture, in aggiunta alla sede, in capo all'impresa: «Nei modi di legge possono essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze e uffici».

Art. 3.

O g g e t t o

Riformulazione dell'articolo in materia di:

a) esercizio dell'attività: «La società ha per oggetto l'esercizio delle attività indicate nel punto *A)* della tabelle di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, nonché l'esercizio delle assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse. La società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare in conformità all'art. 6 del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazione, nonché costituire fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del citato decreto e compiere per gli stessi quanto consentito dalla legge»;

b) operazioni connesse all'attività assicurativa: «Ai fini di cui sopra la società può compiere operazioni commerciali, industriali, finanziare, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, consentite dalla vigente normativa»;

Art. 4.

D u r a t a

In relazione alla durata della società, soppressione, dal testo, della seguente espressione: «... e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea degli azionisti»;

Art. 5.

Misura del capitale

Nuova determinazione del capitale sociale in euro 6.120.000 diviso in 6.120.000 azioni da euro 1

nominali cadauna [a seguito di conversione in euro del capitale sociale di L. 12.000.000]. Introduzione del seguente comma «L'assemblea straordinaria del 25 luglio 2001 ha deliberato di aumentare a pagamento anche in più rate, entro il 31 dicembre 2002, il capitale sociale a massimi euro 7.500.000;

Abrogazione dell'art. 6 in tema di domicilio dei soci in quanto confluito, con modifiche, nell'attuale art. 27 *(Domicilio degli azionisti)*;

Inserimento di un nuovo art. 6 *(Aumento del capitale)*.

Possibilità di creazione, oltre che di azioni ordinarie, di azioni aventi diritti diversi, a loro volta convertibili in azioni ordinarie;

Inserimento di un nuovo art. 7 *(Azioni)*.

Disciplina delle azioni: nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti ovvero, in caso diverso, qualora interamente liberate, nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista;

Ex art. 7, rinumerato art. 8 *(Assemblee degli azionisti)*.

Riformulazione dell'articolo: «Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto»;

Art. 9.

Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di diritto di intervento e rappresentanza in assemblea: «Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti o gli enti indicati nell'avviso di convocazione. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea nei modi di legge»;

Ex art. 8, rinumerato art. 10 *(Convocazione)*.

Riformulazione dell'articolo in materia di:

a) luoghi di convocazione dell'assemblea: «L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia ...»;

b) modalità di convocazione: «L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dagli amministratori e nei casi previsti dalla legge»;

c) termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: «L'assemblea è convocata ... in via ordinaria per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno entro il 30 aprile ...».

Nuova disciplina in materia di:

a) proroga del termine di approvazione del bilancio: possibilità di prorogare il termine ordinario di approvazione del bilancio sino al 30 giugno, nel rispetto delle prescrizioni di legge, quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante [già ex art. 25, periodo finale, quivi confluito con integrazioni e modifiche];

b) convocazione dell'assemblea a cura del collegio sindacale: possibilità di convocazione dell'assemblea anche da pane di almeno due sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione;

Art. 11.

Assemblea ordinaria e straordinaria

Riformulazione dell'articolo in materia di validità di costituzione dell'assemblea e delle sue deliberazioni: «Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge».

Soppressione dell'ex periodo finale in tema di verbale assembleare in quanto confluito, con modifiche, nell'attuale art. 12;

Abrogazione dell'ex art. 13 *(Assemblea)*.

Competenze del presidente dell'assemblea;

Art. 12.

Presidenza dell'assemblea

Riformulazione dell'articolo in materia di:

a) soggetto preposto a presiedere l'assemblea, in assenza deI presidente del consiglio di amministrazione: «L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza di questo, dal vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età; in mancanza e presieduta da altra persona che sia stata designata dalla assemblea»;

b) nomina del segretario e redazione del verbale assembleare: «L'assemblea, su proposta del presidente, nomina il segretario che può essere scelto anche tra i non azionisti ... Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario»;

c) sottoscrizione del verbale assembleare: «Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal notaio o dal segretario».

Nuova disciplina in tema di nomina di scrutatori: «... lo stesso presidente, ove lo ritenga, nomina due

scrutatori, scegliendoli anche al di fuori degli azionisti o dei rappresentanti di azionisti» [disciplina in parte traslata, con modifiche, dall'ex art. 14, quivi confluito];

Art. 13.

Votazioni

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di modalità di votazione:

«Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano»;

Ex art. 15 rinumerato art. 14 *(Consiglio di amministrazione)*.

Riformulazione dell'articolo in materia di:

a) composizione del consiglio di amministrazione: «la società è amministrata da un consiglio formato di un numero di componenti variabile da cinque a nove, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea»;

b) mancanza di uno o più amministratori in corso di esercizio - effetti: «Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme relative del codice civile»;

c) mancanza della maggioranza degli amministratori: «Qualora, per dimissione od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare l'assemblea per le nuove nomine»;

d) durata in carica degli amministratori e nuove nomine nel corso del triennio: «Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina»;

Ex art. 16 rinumerato art. 15 *(Cariche sociali)*.

Riformulazione dell'articolo in tema di nomina del presidente del consiglio, del/dei vice presidente e del segretario: «Il consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente. Può inoltre nominare uno o più vice presidenti ... Può infine designare un segretario, scegliendolo anche fra estranei al consiglio stesso».

Nuova disciplina in tema di possibilità di nomina di uno o più amministratori delegati, a cura del consiglio [trasposizione, in merito, della preesistente disciplina di cui all'ex art. 21, quivi confluita con modifiche].

Soppressione dell'ex comma finale relativo all'individuazione dei soggetti preposti al rilascio, agli effetti di legge, di copie ed estratti di atti sociali, e relative modalità;

Ex art. 17 rinumerato art. 16 *(Riunioni del consiglio)*.

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) modalità e tempi di raduno del consiglio: «Il consiglio si aduna presso la sede della società o altrove, purché in Europa, con periodicità almeno trimestrale ...

Inoltre il consiglio si aduna ogni qualvolta la maggioranza degli amministratori in carica o un vice presidente o un amministratore delegato ne facciano richiesta»;

b) soggetti preposti alla convocazione del consiglio: «La convocazione deve essere effettuata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un vice presidente ...»;

c) soggetti preposti alla presidenza del consiglio: «Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza di questo, dal vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In assenza, sono presiedute dall'amministratore delegato più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio»;

d) modalità e tempi di convocazione anche in caso di urgenza: «La convocazione deve essere effettuata ... mediante comunicazione scritta inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno».

Nuova disciplina in materia di:

a) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, su quelle in potenziale conflitto di interesse. Modalità dell'informativa, anche in presenza di particolari circostanze;

b) possibilità di convocazione del consiglio di amministrazione anche da parte di almeno due sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio medesimo;

c) possibilità di tenuta delle adunanze del consiglio anche per audiovideoconferenza: condizioni ed effetti [traslazione, con riformulazione ed integrazioni, della preesistente disciplina di cui all'ex art. 18, commi finali];

Ex art. 18 rinumerato art. 17 *(Deliberazioni del consiglio)*.

In tema di validità delle deliberazioni del consiglio, sostituzione della parola «amministratori» nonché introduzione delle parole «la seduta» dopo la seguente espressione: «... in caso di parità, prevale il voto di chi presiede ...».

Traslazione, con riformulazione e modifiche, della preesistente disciplina di cui all'ex art. 19 in tema di verbali del Consiglio [articolo pertanto ora abrogato];

Abrogazione dell'ex art. 19 *(Amministrazione - Rappresentanza)*.

Verbali del consiglio [disciplina ora confluita nell'attuale art. 17, comma finale, con riformulazione e modifiche];

Ex art. 20, rinumerato art. 18 *(Poteri del consiglio)*.

Riformulazione dell'articolo in tema di poteri attribuiti al consiglio per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società;

Ex art. 21, rinumerato art. 19 *(Comitato esecutivo)*.

Riformulazione dell'articolo, con integrazioni e soppressioni, in tema di possibilità di nomina, da parte del consiglio, di un comitato esecutivo, scelta dei suoi componenti, determinazione del loro numero, delega di attribuzioni, membri di diritto del predetto organo, modi e termini di convocazione, validità delle deliberazioni e modalità di redazione dei verbali.

Soppressione, dal testo di cui all'ex art. 20, del riferimento alla nomina del segretario del comitato, alla possibilità di delega, per il consiglio, di parte delle proprie attribuzioni e poteri al presidente e ad altri suoi membri, alla possibilità di nominare un amministratore delegato e un direttore generale nonché alla facoltà di conferire mandati e procure speciali a consiglieri, dipendenti della società e terzi per determinati atti o categorie di atti [in quanto previsioni talora confluite, con riformulazioni e modifiche, in altri articoli del nuovo testo statutario];

Inserimento nuovo art. 20 *(Direttori)*.

Disciplina in materia di competenze del consiglio, con particolare riferimento alla possibilità di nominare uno o più direttori generali, condirettori generali e vice direttori generali, con determinazione dei loro poteri, attribuzioni ed eventualmente dei compensi; previsione della possibilità, per i medesimi soggetti nominati, di assistere, su richiesta, alle adunanze del consiglio ed eventualmente del comitato esecutivo [disciplina in parte mutuata, con integrazioni, dal testo di cui all'ex art. 20, relativamente alla possibilità di nomina, per il consiglio, di un direttore generale];

Ex art. 22 rinumerato art. 21 *(Rappresentanza sociale)*.

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale: «La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, oltreché, se nominati, a ciascuno dei vice presidenti e degli amministratori delegati».

Nuova disciplina: possibilità, per ciascuno dei soggetti cui è conferita la rappresentanza legale della società, di compiere determinate attività, individuate in via analitica, senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del consiglio di amministrazione, ivi compreso l'affidamento delle responsabilità dell'organizzazione ancora la destinazione a quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali»;

Inserimento nuovo art. 27 *(Domicilio degli azionisti)*.

Disciplina del domicilio degli azionisti, quale risultante dal libro soci, ai fini di qualsiasi comunicazione sociale [già ex art. 6, ora abrogato, in quanto quivi confluito con modifiche];

Ex art. 27, rinumerato art. 28 *(Liquidazione)*.

Riformulazione dell'articolo in materia di liquidazione della società: «In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi»; e della conduzione di determinati settori dell'attività aziendale a dipendenti della società, con attribuzione ai medesimi delle necessarie facoltà.

Soppressione, dal testo di cui all'ex art. 22, della disciplina relativa agli effetti della firma del vice presidente nonché della possibilità, per il consiglio di amministrazione, di conferire, determinandone i limiti, il potere di rappresentanza e di firma sociale ad uno o più amministratori, a dipendenti della società o a terzi;

Abrogazione dell'ex art. 23 *(Amministrazione - Rappresentanza)*.

Competenze dell'assemblea in materia di compenso globale annuo spettante ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute dai medesimi in ragione del loro ufficio: effetti;

Ex art. 24, rinumerato artt. 22 e 23 *(Sindaci)* e *(Nomina e retribuzione)* Riformulazione dell'articolo in materia di:

a) composizione e nomina del collegio sindacale, ivi compreso il presidente, e retribuzione: «Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti ... La nomina dei sindaci, ivi compresa quella del presidente del collegio sindacale .., e la determinazione della loro retribuzione e fatta dall'assemblea a tenore di legge»;

b) durata in carica e rieleggibilità dei sindaci, attribuzioni e doveri: «Essi restano in carica per tre esercizi annuali — quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salvo diverse disposizioni di legge — e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge».

Nuova disciplina (art. 23) in materia di:

a) criteri per la nomina del presidente del collegio sindacale;

b) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;

c) in relazione al requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa;

d) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci:

Art. 24.

(Esercizi sociali)

Riformulazione dell'articolo in materia di esercizio sociale: «L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno».

Introduzione del soggetto preposto alla redazione del bilancio annuale.

Soppressione dell'ex periodo finale in tema di termini di approvazione del bilancio di esercizio e relativa proroga in quanto confluito, con modifiche ed integrazioni, nell'attuale art. 10;

Inserimento nuovo art. 25 *(Acconti dividendi)*.

Introduzione della possibilità, per la società, di deliberare il pagamento di acconti sul dividendo, nel rispetto delle disposizioni di legge;

Ex art. 25, rinumerato art. 26 *(Ripartizione degli utili)*.

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di ripartizione degli utili di bilancio: «Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione della quota assegnata alla riserva legale nella misura minima stabilita dalla legge, saranno ripartiti come segue: - a disposizione del consiglio di amministrazione il 5% del residuo; - a disposizione del Comitato esecutivo il 3% dell'ulteriore residuo. La rimanenza alle azioni, salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo od ancora la destinazione a quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali»;

Inserimento nuovo art. 29 *(Rinvio alle norme di legge)*.

Disciplina del rinvio alle norme di legge per quanto non espressamente previsto in statuto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A03217

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2002.

Modificazioni allo statuto della Multiass Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 2063).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Multiass Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le delibere assunte in data 19 ottobre 2001 e 19 febbraio 2002 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Multiass Assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 3, 5, 7, 12, 13 e 17 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Multiass Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 1.

Denominazione

Nuova denominazione sociale dell'impresa: «New-Win Assicurazioni S.p.a.», in forma abbreviata «New-Win S.p.a.» (in luogo della precedente: «Multiass Assicurazioni S.p.a.»);

Art. 3.

S e d e

Nuova sede legale della società: Milano, piazza Missori n. 2 (trasferimento dalla precedente sede sita in Milano, via Ripamonti n. 89);

Art. 5.

Capitale sociale

Nuovo ammontare del capitale sociale con conversione in euro 5.200.000 (in luogo del precedente importo di L. 10.000.000.000) diviso in 10.000 azioni del valore nominale di euro 520 ciascuna [a seguito di aumento del capitale, al servizio della conversione, per L. 68.604.000, mediante parziale utilizzo delle altre riserve patrimoniali risultanti dalla relazione semestrale al 30 giugno 2001; conversione del capitale, così aumentato, da lire in euro];

Art. 7.

Convocazione

Previsione del potere, in capo al consiglio di amministrazione, di convocare l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Introduzione dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano o quando l'attività riassicurativa sia esercitata in maniera rilevante ovvero negli altri casi previsti dalla legge;

Art. 12.

Convocazione

Soppressione dell'espressione «o dal Collegio dei sindaci» in relazione alla possibilità di attivare la convocazione del consiglio di amministrazione, da parte del Collegio stesso, a seguito di richiesta.

Sostituzione dell'espressione «audiovideoconferenza» (in luogo della precedente «tele o videoconferenza») con riferimento alle modalità di tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione;

Art. 13.

Attribuzioni

Introduzione dell'espressione «o da società controllate» con riferimento all'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate;

Art. 17.

Composizione ed attribuzioni

Nuova disciplina in materia di:

a) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;

b) in relazione ai requisiti di professionalità dei sindaci, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;

c) sostituzione del Presidente del collegio sindacale in caso di cessazione dalla carica.

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di:

a) criteri e modalità di nomina del Presidente del Collegio sindacale: «Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea, con delibera a maggioranza dei presenti, tra coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo anche presso altra società in cui, in virtù di disposizioni di legge, l'attività di revisione contabile sia svolta da una società di revisione iscritta nell'albo speciale» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il Presidente è eletto dall'assemblea e deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla legge»);

b) poteri di convocazione in capo ai sindaci: «Il Collegio sindacale, ovvero ..., possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione, nonché il Comitato esecutivo, se nominato, previa apposita comunicazione da inviare ... rispettivamente almeno 30 giorni prima ...» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il Collegio sindacale, ovvero ..., possono convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione, previa apposita comunicazione da inviare ... almeno 30 giorni prima ...»);

c) compenso e rimborso spese dei sindaci: «Oltre al compenso annuo, determinato dall'assemblea all'atto della nomina, ai sindaci spetta il rimborso delle spese a piè di lista sostenute nell'esercizio delle loro funzioni» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il compenso annuo è determinato dall'assemblea all'atto della nomina»).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A03216

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 7 marzo 2002, n. **9.**

Regolamento CE 2461/99 e successive modifiche. Rese rappresentative girasole, colza, mais e sorgo coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione industriale per uso non alimentare. Campagna 2002/2003.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali
Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla C.I.A.
Alla Copagri
Alla Assitol

Con riferimento al Regolamento CE 2461/99, della Commissione CE, si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna 2002/2003 per i contratti di girasole, colza, mais e sorgo coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano od animale.

Ai fini della loro determinazione, per i semi di girasole e colza, sono stati esaminati i dati relativi alle produzioni di girasole e colza set-aside, unitamente ad un confronto con i dati AGRIT delle produzioni alimentari.

I criteri, applicati per definire le rese rappresentative nelle zone omogenee, sono i seguenti:

calcolo della resa media sul set-aside nell'arco di nove anni produttivi (1993-2001);

confronto con le rese della camp. 2001/2002;

applicazione delle variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, come segue:

per variazioni v < = 0,05 ton./ha = applicazione di nessuna variazione;

per variazioni v > 0,05 ton./ha = applicazione del 100% della variazione (aumento o diminuzione).

Per le coltivazioni di sorgo, le rese sono state determinate tenendo conto dei dati disponibili in letteratura, assegnando un solo valore, 65 tonn/ha sul tal quale, non essendo disponibili dati colturali precedenti suddivisi per fascia altimetrica, per le coltivazioni di mais, si confermano i rendimenti agronomici di cui all'allegato I del decreto MI.P.A.F. 8 aprile 2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001 - serie generale.

Si conferma inoltre quanto stabilito, con circolare A.G.E.A. n. 75 del 5 settembre 2001, precisando che, relativamente al ricalcolo, che verrà effettuato sulla quantità di prodotto tal quale consegnato, la percentuale è stata fissata al 19,9%, intesa come somma, dei valori di umidità ed impurità.

A tale riguardo, il produttore, dovrà giustificare il superamento di tale valore allegando alla dichiarazione di raccolta e di consegna, la dichiarazione di variazione (allegato C), redatta in originale ed in duplice copia oltre alla documentazione giustificativa rilasciata da organi competenti, ad esempio, ispettorati regionali, comuni, o perizie asseverate rilasciate da agronomi iscritti all'albo, in assenza della quale, verrà effettuato il ricalcolo sulla quantità totale consegnata con le relative conseguenze in ordine di liquidazione della corrispondente domanda P.A.C.

Per maggiore chiarezza si precisa inoltre che, la documentazione che sarà oggetto di trasmissione alla scrivente Agenzia potrà essere inviata avvalendosi delle disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due o più zone omogenee, dovrà essere indicata, per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.G.E.A., per quella zona, evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti.

Si precisa che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di variazione, devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in originale e per esteso le firme del produttore e del primo trasformatore/acquirente collettore, senza correzioni o abrasioni, pena la loro nullità.

È necessario inoltre, che il produttore, alleghi una copia del contratto firmato dalle due parti (primo trasformatore/acquirente collettore + produttore) unitamente alla domanda P.A.C.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore area organismo pagatore
MIGLIORINI

RESE COLZA CAMPAGNA 2002/2003

Prov.	Zona	Sigla	Nome zona	Resa 02/03, ton/ha
001	1	TO	montagna int.	1,00
001	3	TO	collina int.	1,44
001	5	TO	pianura	1,22
002	1	VC	montagna int.	1,00
002	3	VC	collina int.	1,11
002	5	VC	pianura	1,51
003	1	NO	montagna int.	1,00
003	3	NO	collina int.	2,22
003	5	NO	pianura	1,29
004	1	CN	montagna int.	1,00
004	3	CN	collina int.	1,45
004	5	CN	pianura	1,74
005	3	AT	collina int.	1,63
005	5	AT	pianura	1,00
006	1	AL	montagna int.	1,00

Prov.	Zona	Sigla	Nome zona	Resa 02/03, ton/ha
006	3	AL	collina int.	1,48
006	5	AL	pianura	1,61
007	1	AO	montagna int.	1,00
008	1	IM	montagna int.	1,00
008	3	IM	collina int.	1,00
008	4	IM	collina lit.	1,00
009	1	SV	montagna int.	1,00
009	2	SV	montagna lit.	1,00
009	3	SV	collina int.	1,00
009	4	SV	collina lit.	1,00
010	1	GE	montagna int.	1,00
010	2	GE	montagna lit.	1,00
010	3	GE	collina int.	1,00
010	4	GE	collina lit.	1,00
011	1	SP	montagna int.	1,00
011	3	SP	collina int.	1,00
011	4	SP	collina lit.	1,00
012	1	VA	montagna int.	1,00
012	3	VA	collina int.	1,55
012	5	VA	pianura	1,85
013	1	CO	montagna int.	1,00
013	3	CO	collina int.	1,00
013	5	CO	pianura	1,99
014	1	SO	montagna int.	1,00
015	3	MI	collina int.	1,77
015	5	MI	pianura	1,77
016	1	BG	montagna int.	1,00
016	3	BG	collina int.	1,90
016	5	BG	pianura	1,80
017	1	BS	montagna int.	1,00
017	3	BS	collina int.	1,61
017	5	BS	pianura	1,90
018	1	PV	montagna int.	1,00
018	3	PV	collina int.	1,60
018	5	PV	pianura	2,20
019	5	CR	pianura	2,10
020	3	MN	collina int.	1,64
020	5	MN	pianura	2,02
021	1	BZ	montagna int.	1,00
022	1	TN	montagna int.	1,00
023	1	VR	montagna int.	1,43
023	3	VR	collina int.	1,43
023	5	VR	pianura	1,95
024	1	VI	montagna int.	1,00
024	3	VI	collina int.	1,94
024	5	VI	pianura	1,94
025	1	BL	montagna int.	1,00
026	3	TV	collina int.	1,60
026	5	TV	pianura	1,76
027	5	VE	pianura	2,57
028	3	PD	collina int.	2,29
028	5	PD	pianura	2,56
029	5	RO	pianura	2,34
030	1	UD	montagna int.	1,00
030	3	UD	collina int.	1,75
030	5	UD	pianura	1,80
031	3	GO	collina int.	1,00
031	5	GO	pianura	1,86
032	4	TS	collina lit.	1,00
033	1	PC	montagna int.	1,00
033	3	PC	collina int.	1,42
033	5	PC	pianura	1,77
034	1	PR	montagna int.	1,00
034	3	PR	collina int.	1,39
034	5	PR	pianura	1,46
035	1	RE	montagna int.	1,00
035	3	RE	collina int.	1,00
035	5	RE	pianura	1,79
036	1	MO	montagna int.	1,00
036	3	MO	collina int.	1,00
036	5	MO	pianura	1,85
037	1	BO	montagna int.	1,00
037	3	BO	collina int.	1,36
037	5	BO	pianura	1,97
038	5	FE	pianura	1,95
039	3	RA	collina int.	1,83
039	5	RA	pianura	1,49
040	1	FO	montagna int.	1,00
040	3	FO	collina int.	1,63
040	5	FO	pianura	1,49
041	1	PS	montagna int.	1,00
041	3	PS	collina int.	1,11
041	4	PS	collina lit.	1,00
042	1	AN	montagna int.	1,60
042	3	AN	collina int.	1,30
042	4	AN	collina lit.	1,30
043	1	MC	montagna int.	1,00
043	3	MC	collina int.	1,98
043	4	MC	collina lit.	1,82
044	1	AP	montagna int.	1,00
044	3	AP	collina int.	1,00
044	4	AP	collina lit.	1,00
045	1	MS	montagna int.	1,00
045	2	MS	montagna lit.	1,00
045	3	MS	collina int.	1,00
046	1	LU	montagna int.	1,00
046	2	LU	montagna lit.	1,00
046	5	LU	pianura	1,00
047	1	PT	montagna int.	1,00
047	3	PT	collina int.	1,00
048	1	FI	montagna int.	1,00
048	3	FI	collina int.	1,10
048	5	FI	pianura	1,00
049	4	LI	collina lit.	1,17
050	3	PI	collina int.	1,10
050	4	PI	collina lit.	1,00
050	5	PI	pianura	1,10
051	1	AR	montagna int.	1,37
051	3	AR	collina int.	1,65
052	1	SI	montagna int.	1,10
052	3	SI	collina int.	1,11
053	1	GR	montagna int.	1,00
053	3	GR	collina int.	1,02
053	4	GR	collina lit.	1,08
053	5	GR	pianura	1,02
054	1	PG	montagna int.	1,37
054	3	PG	collina int.	1,39
055	1	TR	montagna int.	1,00
055	3	TR	collina int.	1,02
056	3	VT	collina int.	1,09
056	5	VT	pianura	1,09
057	1	RI	montagna int.	1,00
057	3	RI	collina int.	1,08
058	1	RM	montagna int.	1,00
058	3	RM	collina int.	1,59
058	4	RM	collina lit.	1,03
058	5	RM	pianura	1,03
059	1	LT	montagna int.	1,00
059	3	LT	collina int.	1,16
059	4	LT	collina lit.	1,00
059	5	LT	pianura	1,36
060	1	FR	montagna int.	1,00
060	3	FR	collina int.	1,00
061	1	CE	montagna int.	1,00
061	3	CE	collina int.	1,00
061	4	CE	collina lit.	1,00
061	5	CE	pianura	1,00
062	1	BN	montagna int.	1,00
062	3	BN	collina int.	1,00
063	3	NA	collina int.	1,00

Prov.	Zona	Sigla	Nome zona	Resa 02/03, ton/ha
063	4	NA	collina lit.	1,00
063	5	NA	pianura	1,00
064	1	AV	montagna int.	1,00
064	3	AV	collina int.	1,00
065	1	SA	montagna int.	1,00
065	3	SA	collina int.	1,00
065	4	SA	collina lit.	1,00
065	5	SA	pianura	1,00
066	1	AQ	montagna int.	1,00
067	1	TE	montagna int.	1,00
067	3	TE	collina int.	1,00
067	4	TE	collina lit.	1,00
068	1	PE	montagna int.	1,00
068	3	PE	collina int.	1,00
068	4	PE	collina lit.	1,08
069	1	CH	montagna int.	1,04
069	3	CH	collina int.	1,08
069	4	CH	collina lit.	1,08
070	1	CB	montagna int.	1,00
070	3	CB	collina int.	1,37
070	4	CB	collina lit.	1,29
071	1	FG	montagna int.	1,00
071	3	FG	collina int.	1,14
071	4	FG	collina lit.	1,00
071	5	FG	pianura	1,05
072	3	BA	collina int.	1,05
072	5	BA	pianura	1,00
073	4	TA	collina lit.	1,00
073	5	TA	pianura	1,00
074	4	BR	collina lit.	1,00
074	5	BR	pianura	1,00
075	5	LE	pianura	1,00
076	1	PZ	montagna int.	1,00
076	2	PZ	montagna lit.	1,00
076	3	PZ	collina int.	1,15
077	1	MT	montagna int.	1,00
077	3	MT	collina int.	1,15
077	5	MT	pianura	1,00
078	1	CS	montagna int.	1,00
078	2	CS	montagna lit.	1,00
078	3	CS	collina int.	1,00
078	4	CS	collina lit.	1,00
078	5	CS	pianura	1,00
079	1	CZ	montagna int.	1,00
079	3	CZ	collina int.	1,00
079	4	CZ	collina lit.	1,00
079	5	CZ	pianura	1,00
080	1	RC	montagna int.	1,00
080	2	RC	montagna lit.	1,00
080	4	RC	collina lit.	1,00
080	5	RC	pianura	1,00
081	3	TP	collina int.	1,00
081	4	TP	collina lit.	1,00
081	5	TP	pianura	1,00
082	1	PA	montagna int.	1,00
082	2	PA	montagna lit.	1,00
082	3	PA	collina int.	1,00
082	4	PA	collina lit.	1,00
082	5	PA	pianura	1,00
083	1	ME	montagna int.	1,00
083	2	ME	montagna lit.	1,00
083	4	ME	collina lit.	1,00
084	1	AG	montagna int.	1,00
084	3	AG	collina int.	1,00
084	4	AG	collina lit.	1,00
084	5	AG	pianura	1,00
085	3	CL	collina int.	1,00
085	4	CL	collina lit.	1,00
085	5	CL	pianura	1,00
086	1	EN	montagna int.	1,00
086	3	EN	collina int.	1,00
087	1	CT	montagna int.	1,00
087	2	CT	montagna lit.	1,00
087	3	CT	collina int.	1,00
087	4	CT	collina lit.	1,00
087	5	CT	pianura	1,00
088	3	RG	collina int.	1,00
088	4	RG	collina lit.	1,00
088	5	RG	pianura	1,00
089	3	SR	collina int.	1,00
089	4	SR	collina lit.	1,00
089	5	SR	pianura	1,00
090	1	SS	montagna int.	1,00
090	3	SS	collina int.	1,00
090	4	SS	collina lit.	1,00
090	5	SS	pianura	1,00
091	1	NU	montagna int.	1,00
091	3	NU	collina int.	1,00
091	4	NU	collina lit.	1,00
092	3	CA	collina int.	1,00
092	4	CA	collina lit.	1,00
092	5	CA	pianura	1,32
093	1	PN	montagna int.	1,00
093	3	PN	collina int.	1,19
093	5	PN	pianura	1,32
094	1	IS	montagna int.	1,00
094	3	IS	collina int.	1,00
095	3	OR	collina int.	1,00
095	5	OR	pianura	1,00
096	1	BI	montagna int.	1,00
096	3	BI	collina int.	1,00
096	5	BI	pianura	1,00
097	1/2	LC	montagna int.	1,00
097	3/2	LC	collina int.	1,44
098	5	LO	pianura	1,90
099	3	RN	collina int.	1,00
099	4	RN	collina lit.	1,00
099	5	RN	pianura	1,00
100	1	PO	montagna int.	1,00
100	3	PO	collina int.	1,70
101	1	KR	montagna int.	1,00
101	3	KR	collina int.	1,00
101	4	KR	collina lit.	1,00
101	5	KR	pianura	1,00
102	1	VV	montagna int.	1,00
102	3	VV	collina int.	1,00
102	4	VV	collina lit.	1,00
103	1	VB	montagna int.	1,00
103	3	VB	collina int.	1,00

RESE GIRASOLE CAMPAGNA 2002/2003

Prov.	Zona	Sigla	Nome zona	Resa 02/03, ton/ha
001	1	TO	montagna int.	1,22
001	3	TO	collina int.	1,83
001	5	TO	pianura	1,96
002	1	VC	montagna int.	1,16
002	3	VC	collina int.	1,43
002	5	VC	pianura	1,98
003	1	NO	montagna int.	1,29
003	3	NO	collina int.	1,57
003	5	NO	pianura	1,44
004	1	CN	montagna int.	1,13
004	3	CN	collina int.	1,57

Prov.	Zona	Sigla	Nome zona	Resa 02/03, ton/ha
004	5	CN	pianura	2,10
005	3	AT	collina int.	1,62
005	5	AT	pianura	1,69
006	1	AL	montagna int.	1,16
006	3	AL	collina int.	1,65
006	5	AL	pianura	1,78
096	1	BI	montagna int.	1,16
096	3	BI	collina int.	1,29
096	5	BI	pianura	1,37
103	1	VB	montagna int.	1,29
103	3	VB	collina int.	1,29
007	1	AO	montagna int.	1,16
008	1	IM	montagna int.	1,10
008	3	IM	collina int.	1,10
008	4	IM	collina lit.	1,10
009	1	SV	montagna int.	1,41
009	2	SV	montagna lit.	1,41
009	3	SV	collina int.	1,41
009	4	SV	collina lit.	1,41
010	1	GE	montagna int.	1,10
010	2	GE	montagna lit.	1,10
010	3	GE	collina int.	1,10
010	4	GE	collina lit.	1,10
011	1	SP	montagna int.	1,10
011	3	SP	collina int.	1,10
011	4	SP	collina lit.	1,10
012	1	VA	montagna int.	1,10
012	3	VA	collina int.	1,35
012	5	VA	pianura	1,78
013	1	CO	montagna int.	1,10
013	3	CO	collina int.	1,59
013	5	CO	pianura	2,07
014	1	SO	montagna int.	1,10
015	3	MI	collina int.	1,59
015	5	MI	pianura	2,05
016	1	BG	montagna int.	1,56
016	3	BG	collina int.	1,56
016	5	BG	pianura	2,05
017	1	BS	montagna int.	1,56
017	3	BS	collina int.	1,99
017	5	BS	pianura	2,44
018	1	PV	montagna int.	1,23
018	3	PV	collina int.	1,84
018	5	PV	pianura	2,07
019	5	CR	pianura	2,76
020	3	MN	collina int.	1,95
020	5	MN	pianura	2,76
097	1	LC	montagna int.	1,29
097	3	LC	collina int.	1,79
098	5	LO	pianura	2,26
021	1	BZ	montagna int.	1,10
022	1	TN	montagna int.	1,10
023	1	VR	montagna int.	1,46
023	3	VR	collina int.	1,67
023	5	VR	pianura	2,44
024	1	VI	montagna int.	2,03
024	3	VI	collina int.	2,49
024	5	VI	pianura	2,46
025	1	BL	montagna int.	1,68
026	3	TV	collina int.	1,95
026	5	TV	pianura	2,37
027	5	VE	pianura	2,81
028	3	PD	collina int.	2,40
028	5	PD	pianura	2,67
029	5	RO	pianura	3,00
030	1	UD	montagna int.	1,33
030	3	UD	collina int.	1,85
030	5	UD	pianura	2,41
031	3	GO	collina int.	1,25
031	5	GO	pianura	2,43
032	4	TS	collina lit.	1,20
093	1	PN	montagna int.	1,10
093	3	PN	collina int.	1,82
093	5	PN	pianura	2,22
033	1	PC	montagna int.	1,25
033	3	PC	collina int.	1,95
033	5	PC	pianura	1,89
034	1	PR	montagna int.	1,32
034	3	PR	collina int.	2,46
034	5	PR	pianura	1,99
035	1	RE	montagna int.	1,10
035	3	RE	collina int.	1,39
035	5	RE	pianura	2,04
036	1	MO	montagna int.	1,27
036	3	MO	collina int.	1,77
036	5	MO	pianura	2,37
037	1	BO	montagna int.	1,16
037	3	BO	collina int.	2,24
037	5	BO	pianura	2,65
038	5	FE	pianura	2,87
039	3	RA	collina int.	2,11
039	5	RA	pianura	2,54
040	1	FO	montagna int.	1,10
040	3	FO	collina int.	1,60
040	5	FO	pianura	2,55
099	3	RN	collina int.	1,52
099	4	RN	collina lit.	1,33
099	5	RN	pianura	2,15
041	1	PS	montagna int.	1,36
041	3	PS	collina int.	1,68
041	4	PS	collina lit.	1,72
042	1	AN	montagna int.	1,78
042	3	AN	collina int.	1,76
042	4	AN	collina lit.	2,11
043	1	MC	montagna int.	1,55
043	3	MC	collina int.	1,78
043	4	MC	collina lit.	2,02
044	1	AP	montagna int.	1,36
044	3	AP	collina int.	1,75
044	4	AP	collina lit.	1,86
045	1	MS	montagna int.	1,10
045	2	MS	montagna lit.	1,10
045	3	MS	collina int.	1,40
046	1	LU	montagna int.	1,10
046	2	LU	montagna lit.	1,10
046	5	LU	pianura	1,41
047	1	PT	montagna int.	1,24
047	3	PT	collina int.	1,57
048	1	FI	montagna int.	1,10
048	3	FI	collina int.	1,43
048	5	FI	pianura	1,48
049	4	LI	collina lit.	1,56
050	3	PI	collina int.	1,41
050	4	PI	collina lit.	1,64
050	5	PI	pianura	1,68
051	1	AR	montagna int.	1,25
051	3	AR	collina int.	1,53
052	1	SI	montagna int.	1,10
052	3	SI	collina int.	1,51
053	1	GR	montagna int.	1,19
053	3	GR	collina int.	1,40
053	4	GR	collina lit.	1,40
053	5	GR	pianura	1,40
100	1	PO	montagna int.	1,50
100	3	PO	collina int.	1,75
054	1	PG	montagna int.	1,75
054	3	PG	collina int.	1,50
055	1	TR	montagna int.	1,35

Prov.	Zona	Sigla	Nome zona	Resa 02/03, ton/ha
055	3	TR	collina int.	1,37
056	3	VT	collina int.	1,30
056	5	VT	pianura	1,45
057	1	RI	montagna int.	2,13
057	3	RI	collina int.	1,83
058	1	RM	montagna int.	1,37
058	3	RM	collina int.	1,39
058	4	RM	collina lit.	1,72
058	5	RM	pianura	1,58
059	1	LT	montagna int.	1,39
059	3	LT	collina int.	1,68
059	4	LT	collina lit.	1,32
059	5	LT	pianura	1,70
060	1	FR	montagna int.	1,10
060	3	FR	collina int.	1,12
061	1	CE	montagna int.	1,10
061	3	CE	collina int.	1,12
061	4	CE	collina lit.	1,21
061	5	CE	pianura	1,21
062	1	BN	montagna int.	1,25
062	3	BN	collina int.	1,30
063	3	NA	collina int.	1,10
063	4	NA	collina lit.	1,20
063	5	NA	pianura	1,20
064	1	AV	montagna int.	1,10
064	3	AV	collina int.	1,10
065	1	SA	montagna int.	1,10
065	3	SA	collina int.	1,32
065	4	SA	collina lit.	1,32
065	5	SA	pianura	1,32
066	1	AQ	montagna int.	1,20
067	1	TE	montagna int.	1,24
067	3	TE	collina int.	1,26
067	4	TE	collina lit.	1,35
068	1	PE	montagna int.	1,10
068	3	PE	collina int.	1,14
068	4	PE	collina lit.	1,14
069	1	CH	montagna int.	1,10
069	3	CH	collina int.	1,14
069	4	CH	collina lit.	1,14
070	1	CB	montagna int.	1,19
070	3	CB	collina int.	1,21
070	4	CB	collina lit.	1,21
094	1	IS	montagna int.	1,41
094	3	IS	collina int.	1,41
071	1	FG	montagna int.	1,10
071	3	FG	collina int.	1,39
071	4	FG	collina lit.	1,39
071	5	FG	pianura	1,39
072	3	BA	collina int.	1,41
072	5	BA	pianura	1,62
073	4	TA	collina lit.	1,10
073	5	TA	pianura	1,10
074	4	BR	collina lit.	1,10
074	5	BR	pianura	1,10
075	5	LE	pianura	1,10
076	1	PZ	montagna int.	1,10
076	2	PZ	montagna lit.	1,10
076	3	PZ	collina int.	1,10
077	1	MT	montagna int.	1,10
077	3	MT	collina int.	1,10
077	5	MT	pianura	1,10
078	1	CS	montagna int.	1,10
078	2	CS	montagna lit.	1,10
078	3	CS	collina int.	1,10
078	4	CS	collina lit.	1,10
078	5	CS	pianura	1,10
079	1	CZ	montagna int.	1,10
079	3	CZ	collina int.	1,10
079	4	CZ	collina lit.	1,10
079	5	CZ	pianura	1,10
080	1	RC	montagna int.	1,10
080	2	RC	montagna lit.	1,10
080	4	RC	collina lit.	1,10
080	5	RC	pianura	1,10
101	1	KR	montagna int.	1,10
101	3	KR	collina int.	1,10
101	4	KR	collina lit.	1,10
101	5	KR	pianura	1,10
102	1	VV	montagna int.	1,10
102	3	VV	collina int.	1,10
081	3	TP	collina int.	1,10
081	4	TP	collina lit.	1,10
081	5	TP	pianura	1,10
082	1	PA	montagna int.	1,10
082	2	PA	montagna lit.	1,10
082	3	PA	collina int.	1,10
082	4	PA	collina lit.	1,10
082	5	PA	pianura	1,10
083	1	ME	montagna int.	1,10
083	2	ME	montagna lit.	1,10
083	4	ME	collina lit.	1,10
084	1	AG	montagna int.	1,10
084	3	AG	collina int.	1,10
084	4	AG	collina lit.	1,10
084	5	AG	pianura	1,10
085	3	CL	collina int.	1,10
085	4	CL	collina lit.	1,10
085	5	CL	pianura	1,10
086	1	EN	montagna int.	1,10
086	3	EN	collina int.	1,10
087	1	CT	montagna int.	1,10
087	2	CT	montagna lit.	1,10
087	3	CT	collina int.	1,10
087	4	CT	collina lit.	1,10
087	5	CT	pianura	1,10
088	3	RG	collina int.	1,10
088	4	RG	collina lit.	1,10
088	5	RG	pianura	1,10
089	3	SR	collina int.	1,10
089	4	SR	collina lit.	1,10
089	5	SR	pianura	1,10
090	1	SS	montagna int.	1,10
090	3	SS	collina int.	1,10
090	4	SS	collina lit.	1,10
090	5	SS	pianura	1,20
091	1	NU	montagna int.	1,10
091	3	NU	collina int.	1,10
091	4	NU	collina lit.	1,10
092	3	CA	collina int.	1,10
092	4	CA	collina lit.	1,10
092	5	CA	pianura	1,20
095	3	OR	collina int.	1,10
095	5	OR	pianura	1,20

02A03133

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 marzo 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8814
Yen giapponese	115,72
Corona danese	7,4332
Lira Sterlina	0,61960
Corona svedese	9,0284
Franco svizzero	1,4642
Corona islandese	88,62
Corona norvegese	7,7155
Lev bulgaro	1,9503
Lira cipriota	0,57551
Corona ceca	31,303
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,41
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5588
Lira maltese	0,4010
Zloty polacco	3,6193
Leu romeno	28834
Tallero sloveno	223,7476
Corona slovacca	42,025
Lira turca	1189000
Dollaro australiano	1,6638
Dollaro canadese	1,3908
Dollaro di Hong Kong	6,8746
Dollaro neozelandese	2,0041
Dollaro di Singapore	1,6122
Won sudcoreano	1168,56
Rand sudafricano	10,1758

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A03465

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cotareg»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 41

Specialità medicinale: COTARE.

Società: Novartis Farma S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cotareg» 28 compresse rivestite in blister A.I.C. n. 034114025/M e 14 compresse rivestite in blister A.I.C. n. 034114013/M possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dall'8 marzo 2002, data di scadenza dei 120 giorni previsti dal provvedimento AIC/UPC II/1038 del 9 ottobre 2001 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03127

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Combisartan»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 42

Specialità medicinale: COMBISARTAN.

Società: A. Menarini industrie sud.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Combisartan» 28 compresse film rivestite in blister A.I.C. n. 034134027/M e 14 compresse film rivestite in blister A.I.C. n. 034134015/M possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dall'8 marzo 2002, data di scadenza dei 120 giorni previsti dal provvedimento A.I.C./UPC II/1039 del 9 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03118

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oxycontin»

Estratto provvedimento U.P.C./II/1124 del 15 febbraio 2002

Specialità medicinale: OXYCONTIN.

Confezioni:

034435014/M - 28 compresse a rilascio modificato 10 mg in blister;

034435026/M - 56 compresse a rilascio modificato 10 mg in blister;

034435038/M - 112 compresse a rilascio modificato 10 mg in blister;

034435040/M - 28 compresse a rilascio modificato 10 mg in flacone;

034435053/M - 56 compresse a rilascio modificato 10 mg in flacone;

034435065/M - 112 compresse a rilascio modificato 10 mg in flacone;

034435077/M - 28 compresse a rilascio modificato 20 mg in blister;

034435089/M - 56 compresse a rilascio modificato 20 mg in blister;

034435091/M - 112 compresse a rilascio modificato 20 mg in blister;

034435103/M - 28 compresse a rilascio modificato 20 mg in flacone;

034435115/M - 56 compresse a rilascio modificato 20 mg in flacone;

034435127/M - 112 compresse a rilascio modificato 20 mg in flacone;

034435139/M - 28 compresse a rilascio modificato 40 mg in blister;

034435141/M - 56 compresse a rilascio modificato 40 mg in blister;

034435154/M - 112 compresse a rilascio modificato 40 mg in blister;

034435166/M - 28 compresse a rilascio modificato 40 mg in flacone;

034435178/M - 56 compresse a rilascio modificato 40 mg in flacone;

034435180/M - 112 compresse a rilascio modificato 40 mg in flacone;

034435192/M - 28 compresse a rilascio modificato 80 mg in blister;

034435204/M - 56 compresse a rilascio modificato 80 mg in blister;

034435216/M - 112 compresse a rilascio modificato 80 mg in blister;

034435228/M - 28 compresse a rilascio modificato 80 mg in flacone;

034435230/M - 56 compresse a rilascio modificato 80 mg in flacone;

034435242/M - 112 compresse a rilascio modificato 80 mg in flacone.

Titolare A.I.C.: Napp Laboratoires Ltd.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IR/H/0112/001-004/W08 e W09.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 e 4.9.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maxalt»

Estratto provvedimento U.P.C./II/1125 del 15 febbraio 2002

Specialità medicinale: MAXALT.

Confezioni:

034115016/M - «5» 3 compresse in blister;

034115028/M - «5» 6 compresse in blister;

034115030/M - «5» 12 compresse in blister;

034115042/M - «10» 3 compresse in blister;

034115055/M - «10» 6 compresse in blister;

034115067/M - «10» 12 compresse in blister;

034115079/M - «RPD5» 3 liofilizzati orali in blister;

034115081/M - «RPD5» 6 liofilizzati orali in blister;

034115093/M - «RPD5» 12 liofilizzati orali in blister;

034115105/M - «RPD10» 3 liofilizzati orali in blister;

034115117/M - «RPD10» 6 liofilizzati orali in blister;

034115129/M - «RPD10» 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W016.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8 e 4.4.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centocinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remeron»

Estratto provvedimento U.P.C./II/1126 del 26 febbraio 2002

Specialità medicinale: REMERON.

Confezioni: per la W12:

029444078/M - blister 30 comprese 45 mg;

029444080/M - 14 compresse filmrivestite 30 mg;

029444092/M - 14 compresse filmrivestite 45 mg;

029444104/M - 15 mg/ml flacone soluzione orale da 66 ml con pompa dosatrice;

per la W10:

029444078/M - blister 30 compresse 45 mg;

029444080/M - 14 compresse filmrivestite 30 mg;

029444092/M - 14 compresse filmrivestite 45 mg.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0132/001/W010, NL/H/0132/001-002/W012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire al centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03121

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clinoleic»

Estratto provvedimento U.P.C./II/1127 del 26 febbraio 2002

Specialità medicinale: CLINOLEIC.

Confezioni:

033443019/M - 20% flacone e.v. 100 ml;

033443021/M - 20% flacone e.v. 250 ml;

033443033/M - 20% flacone e.v. 500 ml;

033443045/M - 20% flacone e.v. 1000 ml;

033443058/M - 20% flacone e.v. 125 ml.

Titolare A.I.C.: Clintec Parenteral S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0115/001/-W007.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myoview»

Estratto provvedimento U.P.C./II/1128 del 26 febbraio 2002

Specialità medicinale: MYOVIEW.

Confezioni:

029405014/M - 1 flacone;

029405026/M - 2 flaconi;

029405038/M - 5 flaconi;

029405040/M - 10 flaconi;

029405053/M - 20 flaconi.

Titolare A.I.C.: Nycomed Amersham Sorin S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0045/001/W011.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rinelon»

Estratto provvedimento U.P.C./II/1129 del 26 febbraio 2002

Specialità medicinale: RINELON.

Confezioni:

034055018, spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg;

034055020/M - spray nasale 1 flacone 10 g 40 erogazioni 50 mcg/spruzzo.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a.

Numero procedura mutua riconoscimento: UK/H/0196/001/W012.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del principio attivo e modifica del metodo di analisi della dimensione delle particelle.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uniclar»

Estratto provvedimento U.P.C./II/1130 del 26 febbraio 2002

Specialità medicinale: UNICLAR.

Confezioni:

034006015 - spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg;

034006027/M - spray nasale 1 flacone 10 g 40 erogazioni 50 mcg/spruzzo.

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/W012.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del principio attivo e modifica del metodo di analisi della dimensione delle particelle.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03125

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nasonex»

Estratto provvedimento U.P.C./II/1131 del 26 febbraio 2002

Specialità medicinale: NASONEX.

Confezioni:

033330010/M - spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg/spruzzo;

033330022/M - spray nasale 1 flacone 10 g 40 erogazioni 50 mcg/spruzzo.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/W012.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del principio attivo e modifica del metodo di analisi della dimensione delle particelle.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03126

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 626 del 19 novembre 2001 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Vasexten"».

Nella parte del comunicato di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 42 del 19 febbraio 2002, alla pag. 76, seconda colonna, dove è scritto: «28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 035144029/E» leggasi: «28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg, A.I.C. n. 035144029/M».

02A03128

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 650 del 3 gennaio 2002 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Lucen"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 30 del 5 febbraio 2002, alla pag. 91, seconda colonna, dove è scritto:

15 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367414/M;

25×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367426/M;

28 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367438/M;

30 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367440/M;

50×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367453/M;

leggasi:

15 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367426/M;

25×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367438/M;

28 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367440/M;

30 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367453/M;

50×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367465/M.

Alla pag. 92, prima colonna, dove è scritto: confezionamento: Menarini Industrie Sud S.r.l. via Campo di Pile SS 17 L'Aquila, leggasi:

Confezionamento e rilascio dei lotti: Menarini Industrie Sud S.r.l. via Campo di Pile SS 17 L'Aquila.

02A03129

Comunicato di rettifica concernente: «Decreto n. 156 del 18 giugno 2001 riguardante la classificazione della specialità medicinale "Epoxitin"».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2001, alla pag. 28, seconda colonna, dove è scritto: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 43.383 (ex factory IVA esclusa), leggasi: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 43.000 (ex factory IVA esclusa).

Alla pag. 29, prima colonna, dove è scritto: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 86.766 (ex factory IVA esclusa), leggasi: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito, in L. 86.000 (ex factory IVA esclusa).

Alla pag. 29, prima colonna, dove è scritto: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 221.344 (ex factory IVA esclusa), leggasi: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 215.000 (ex factory IVA esclusa).

02A03130

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651068/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 3 2 1 *

€ 0,77